



BANCA PASSADORE & C.

BANCA PRIVATA INDIPENDENTE FONDATA NEL 1888
GENOVA

FOGLIO INFORMATIVO

Depositi a Risparmio

Aggiornato al 01 aprile 2024

(D.Lgs 1/9/93 n.385 – Titolo VI, deliberazione CICR 4/3/2003 e relative disposizioni di attuazione)

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Banca
all'indirizzo info@bancapassadore.it o al numero 010 5393386 (Servizio Marketing)



DEPOSITI A RISPARMIO NOMINATIVI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Passadore & C. S.p.A.

Via Ettore Vernazza 27 - 16121 - Genova

Tel.: 010 5393386 – Fax: 010 5393399

Email: info@bancapassadore.it - Sito internet: www.bancapassadore.it

Iscritta all'albo delle banche N.1094

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Struttura e funzione economica

Si tratta di operazione mediante la quale la banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituire a richiesta del cliente. Sulle somme depositate viene riconosciuta al Cliente una remunerazione in forma di corresponsione interessi; questi sono calcolati sulla base di un tasso fisso o indicizzato. La movimentazione delle somme depositate avviene tramite l'esibizione del libretto di risparmio nominativo, sul quale vengono annotati i versamenti ed i prelevamenti effettuati. Le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore; commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- rischio di controparte;
- per i Depositi a Risparmio nominativi a fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di 100.000,00 € per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dall'insieme dei rapporti di conto corrente e deposito, per effetto dell'adesione della Banca al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi.

CONDIZIONI ECONOMICHE

- | | |
|-------------------------------------|--|
| - Tasso creditore: | non inferiore allo 0,001% annuo (capitalizz. annuale - anno civile - ritenuta fiscale 26%) |
| - Spese di gestione: | € 17,00 per anno o frazione |
| - Spese per operazione: | € 1,80 per operazione (25 op./anno gratuite) |
| - Valute su versamenti in contante: | data operazione |
| - Valute su prelevamenti: | data operazione |

RECESSO E RECLAMI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (Banca Passadore & C. - Ufficio Reclami, Via E. Vernazza, 27 - 16121 Genova; e-mail: ufficio.reclami@bancapassadore.it; pec: ufficio.reclami@pec.passadore.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento (15 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo per i reclami inerenti ai servizi di pagamento*, 60 giorni nel caso di controversie in materia di servizi di investimento).

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*, per la soluzione di controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari assoggettati al titolo VI del Testo Unico Bancario. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;

- *Organismo di Conciliazione Bancaria*, istituito presso il *Conciliatore Bancario Finanziario*, per la soluzione di controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e/o di investimento. A questo Organismo il Cliente si può rivolgere anche senza aver prima presentato un reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere alla Banca;

- *Camera di Conciliazione e Arbitrato*, istituita presso la CONSOB per la soluzione di controversie aventi ad oggetto i servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato si può consultare il sito www.camera-consob.it, oppure chiedere alla Banca.

- *Ombudsman – Giurì Bancario*, istituito presso il *Conciliatore Bancario Finanziario*, per la soluzione di controversie aventi ad oggetto i servizi di investimento e le altre tipologie di operazioni non assoggettate al titolo VI del Testo Unico Bancario (www.conciliatorebancario.it).

Le modalità e le procedure di funzionamento di tali soggetti sono indicate nei rispettivi regolamenti, il cui testo è disponibile nei relativi siti internet.

Ricorso all'Autorità Giudiziaria

Il Cliente per poter fare ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria deve prima esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche, secondo le modalità in esso previste, rivolgendosi, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, ad un soggetto abilitato ai sensi di detto Decreto Legislativo.

Tale condizione di procedibilità è comunque soddisfatta sia nel caso di ricorso all'Organismo di Conciliazione Bancaria, in quanto organismo di mediazione iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it), sia nei casi di ricorso all'ABF o alla Camera di Conciliazione e Arbitrato, in quanto espressamente previsti dall'art. 5, comma 1-bis del D.Lgs. 28/2010. Il ricorso all'Ombudsman – Giurì Bancario non assolve invece la suddetta condizione di procedibilità.

* Se, in situazioni eccezionali (cause di forza maggiore, o comunque fuori dal controllo della Banca e casi di particolare complessità che implicino la necessità di approfondimenti tecnici o che coinvolgano terzi fornitori o altri prestatori di servizi di pagamento) la Banca non





può rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al Cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il Cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

Ritiro del libretto

Il libretto presentato per l'estinzione o per la rinnovazione è ritirato dalla Banca

LEGENDA

<i>Spese di gestione</i>	Sono le spese collegate alla liquidazione periodica delle competenze e spese
<i>Spese per operazione</i>	Commissione a carico del cliente per ogni operazione effettuata
<i>Tasso creditore</i>	Tasso nominale annuo (al lordo della ritenuta fiscale) con capitalizzazione annuale o ad estinzione
<i>Valute sui versamenti in contanti</i>	Indica la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi. Gli interessi sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento (solo contante) sino alla data del prelevamento.



**Deposito a risparmio: CONTO INVESTIMENTO LIQUIDITA'**

Questa tipologia di Deposito a Risparmio è valida per i rapporti aperti fino al giorno 8 gennaio 2021.
Dopo tale data non sarà più disponibile.

INFORMAZIONI SULLA BANCA**Banca Passadore & C. S.p.A.**

Via Ettore Vernazza 27 - 16121 - Genova

Tel.: 010 5393386 – Fax: 010 5393399

Email: info@bancapassadore.it - Sito internet: www.bancapassadore.it

Iscritta all'albo delle banche N.1094

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI**Caratteristiche e rischi tipici**Struttura e funzione economica

Si tratta di operazione mediante la quale la banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituirle a richiesta del cliente. La movimentazione delle somme depositate avviene tramite l'esibizione del libretto di risparmio nominativo, sul quale vengono annotati i versamenti ed i prelievi effettuati. Le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante.

Il Conto Investimento Liquidità è un Deposito a Risparmio nominativo con remunerazione crescente in funzione delle classi di giacenza media mensile sulla base dei predefiniti parametri sotto indicati. Risulta particolarmente indicato per la clientela che in relazione a giacenze mediamente elevate desidera una remunerazione delle medesime.

Principali rischi tipici (generici e specifici).

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore; spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- rischio di controparte: per i Depositi a Risparmio nominativi a fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di 100.000,00 € per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dall'insieme dei rapporti di conto corrente e deposito, per effetto dell'adesione della Banca al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi.

CONDIZIONI ECONOMICHE

- Tasso di riferimento: Tasso "Euribor 1 mese 365" media % del mese precedente pubblicato dal quotidiano "Il Sole 24 ORE".
Valore attuale del parametro: 3,908%
- Tasso creditore: determinato in funzione della giacenza media mensile del conto, secondo lo schema sotto indicato (base di calcolo: anno civile – capitalizzazione annuale – ritenuta fiscale 26%)

Giacenza media mensile	Indicizzazione	Tasso attuale	Tasso Equivalente
Fino a € 20.000	(Tasso fisso)	0,001%	0,001%
Comprese tra € 20.001 e € 100.000	"tasso di riferimento" – 1 p.p. (minimo 0,001%)	2,908% (calcolato 2,908%)	2,908%
Compresa tra € 100.001 e € 200.000	"tasso di riferimento" – 0,50 p.p. (minimo 0,001%)	3,408% (calcolato 3,408%)	3,408%
Superiore a € 200.000	"tasso di riferimento" – 0,15 p.p. (minimo 0,001%)	3,758% (calcolato 3,758%)	3,758%

- Periodicità di liquidazione interessi: annuale
- Spese di gestione: gratis
- Spese per operazione: gratis
- Valute su versamenti in contante: data operazione
- Valute su prelievi: data operazione



RECESSO E RECLAMI

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (Banca Passadore & C. - Ufficio Reclami, Via E. Vernazza, 27 - 16121 Genova; e-mail: ufficio.reclami@bancapassadore.it; pec: ufficio.reclami@pec.passadore.it), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento (15 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo per i reclami inerenti ai servizi di pagamento*).

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- "Arbitro Bancario Finanziario" (ABF), per la soluzione di controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari assoggettati al titolo VI del Testo Unico Bancario. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;

- "Organismo di Conciliazione Bancaria", istituito presso il "Conciliatore Bancario Finanziario", per la soluzione di controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e/o di investimento. A questo Organismo il Cliente si può rivolgere anche senza aver prima presentato un reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere alla Banca;

- "Arbitro per le Controversie Finanziarie" (ACF), per la soluzione delle controversie relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie relative a contratti di vendita o di servizi online. Per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it oppure chiedere alla Banca.

Le modalità e le procedure di funzionamento di tali soggetti sono indicate nei rispettivi regolamenti, il cui testo è disponibile nei relativi siti internet.

Ricorso all'Autorità Giudiziaria.

Il Cliente per poter fare ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria deve prima esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. 28/2010 rivolgendosi, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, ad un soggetto abilitato ai sensi di detto Decreto Legislativo. Tale condizione di procedibilità è comunque soddisfatta sia nel caso di ricorso all'Organismo di Conciliazione Bancaria, in quanto organismo di mediazione iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it), sia nei casi di ricorso all'ABF o all'ACF, in quanto espressamente previsti dall'art. 5, comma 1-bis del D.Lgs. 28/2010.

Nel caso in cui il Cliente e/o la Banca intendano adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria con riferimento a quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, le Parti concordano che si rivolgeranno, per il procedimento di mediazione, all'Organismo di Conciliazione Bancaria, fatte salve le eccezioni specificatamente previste dal comma 4 del predetto art. 5. E' fatta inoltre salva la possibilità per le Parti di concordare in forma scritta di rivolgersi ad un diverso soggetto purché abilitato ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e rimane comunque impregiudicato il diritto del Cliente di ricorrere all'ABF o all'ACF.

* Se, in situazioni eccezionali (cause di forza maggiore, o comunque fuori dal controllo della Banca e casi di particolare complessità che implicino la necessità di approfondimenti tecnici o che coinvolgano terzi fornitori o altri prestatori di servizi di pagamento) la Banca non può rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al Cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il Cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

Ritiro del libretto

Il libretto presentato per l'estinzione o per la rinnovazione è ritirato dalla Banca

LEGENDA

<i>Giacenza media mensile</i>	Media aritmetica dei saldi giornalieri calcolata sui saldi costituiti da somme che abbiano maturato la valuta nel mese di riferimento.
<i>Spese di gestione</i>	Sono le spese collegate alla liquidazione periodica delle competenze e spese
<i>Spese per operazione</i>	Commissione a carico del cliente per ogni operazione effettuata
<i>Tasso creditore</i>	Tasso nominale annuo (al lordo della ritenuta fiscale) con capitalizzazione annuale o ad estinzione
<i>Valute sui versamenti in contanti</i>	Indica la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi. Gli interessi sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento (solo contante) sino alla data del prelevamento.



CONTO NUOVI DEPOSITI “CONTO ND”

Questa tipologia di Deposito a Risparmio è valida per i rapporti aperti fino al giorno 8 gennaio 2021.

Dopo tale data non sarà più disponibile.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Passadore & C. S.p.A.

Via Ettore Vernazza 27 - 16121 - Genova

Tel.: 010 5393386 – Fax: 010 5393399

Email: info@bancapassadore.it - Sito internet: www.bancapassadore.it

Iscritta all'albo delle banche N.1094

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Struttura e funzione economica

Si tratta di un'operazione mediante la quale la Banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituire a richiesta del cliente (deposito non rappresentato da libretto).

Il “Conto ND” è riservato alla Clientela che desidera gestire la propria liquidità ottenendo un rendimento ma senza un vincolo temporale a lunga scadenza per la restituzione delle somme versate.

L'importo minimo per accedere al conto è di € 150.000,00 che può essere integrato con versamenti successivi senza limite d'importo.

Il conto ND può essere aperto solo in presenza di un Conto Corrente, in essere presso la Banca e intestato allo stesso soggetto, al quale il conto ND viene obbligatoriamente collegato.

Il prelevamento deve avvenire con un preavviso minimo obbligatorio di 48 ore e può essere anche frazionato a condizione che la giacenza sul conto non diventi inferiore al limite di € 100.000,00 (in caso contrario, l'intera giacenza rimanente sarà girocontata al conto collegato).

Sulle somme depositate viene riconosciuta al Cliente una remunerazione in forma di corresponsione interessi; questi sono calcolati sulla base di un tasso fisso o indicizzato.

Le competenze sono liquidate trimestralmente e gli interessi maturati sono automaticamente accreditati sul conto corrente collegato.

I depositi e i prelevamenti possono essere effettuati, entro il limite del saldo liquido e disponibile del Conto ND, esclusivamente tramite giroconto “da” e “per” il conto corrente collegato.

Principali rischi tipici (generici e specifici).

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore; commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- rischio di controparte; a fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di 100.000,00 € per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dall'insieme dei rapporti di conto corrente e deposito, per effetto dell'adesione della Banca al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi.

CONDIZIONI ECONOMICHE

- Tasso creditore:	non inferiore allo 0,001% annuo (base di calcolo: anno civile)
- Ritenuta fiscale:	26%
- Periodicità di liquidazione interessi:	trimestrale
- Spese di gestione:	gratis
- Spese per operazione:	gratis
- Oneri di Bollo:	come da normativa vigente
- Valute sulle operazioni di giroconto da e per il Conto Collegato:	data operazione
- Preavviso sui prelevamenti:	48 ore
- Invio comunicazione riepilogo interessi liquidati:	gratuito
- Invio comunicazioni previste dall'art. 119, 1° comma, del D.Lgs. 1/9/93 n. 385 (T.U. Bancario):	gratuito
- Invio comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali ai sensi della normativa sulla trasparenza:	gratuito



RECESSO E RECLAMI

Recesso e tempi massimi di chiusura

1. Il contratto è a tempo indeterminato.
2. Il Cliente e la Banca hanno diritto di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione per iscritto e con il preavviso di 7 giorni, dal contratto di Conto ND. Il recesso dal contratto provoca la chiusura del Conto ND da effettuarsi entro il termine massimo di 30 giorni. L'eventuale comunicazione di recesso deve essere spedita mediante l'invio di una lettera raccomandata a. r.; per il Cliente al seguente indirizzo: Banca Passadore & C. S.p.A., Via Vernazza 27 16121 Genova e per la Banca all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto dal Cliente.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (Banca Passadore & C. - Ufficio Reclami, Via E. Vernazza, 27 - 16121 Genova; e-mail: ufficio.reclami@bancapassadore.it; pec: ufficio.reclami@pec.passadore.it), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento (15 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo per i reclami inerenti ai servizi di pagamento*).

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *"Arbitro Bancario Finanziario" (ABF)*, per la soluzione di controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari assoggettati al titolo VI del Testo Unico Bancario. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
- *"Organismo di Conciliazione Bancaria"*, istituito presso il *"Conciliatore Bancario Finanziario"*, per la soluzione di controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e/o di investimento. A questo Organismo il Cliente si può rivolgere anche senza aver prima presentato un reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere alla Banca;
- *"Arbitro per le Controversie Finanziarie" (ACF)*, per la soluzione delle controversie relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie relative a contratti di vendita o di servizi online. Per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it oppure chiedere alla Banca.

Le modalità e le procedure di funzionamento di tali soggetti sono indicate nei rispettivi regolamenti, il cui testo è disponibile nei relativi siti internet.

Ricorso all'Autorità Giudiziaria.

Il Cliente per poter fare ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria deve prima esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. 28/2010 rivolgendosi, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, ad un soggetto abilitato ai sensi di detto Decreto Legislativo. Tale condizione di procedibilità è comunque soddisfatta sia nel caso di ricorso all'Organismo di Conciliazione Bancaria, in quanto organismo di mediazione iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it), sia nei casi di ricorso all'ABF o all'ACF, in quanto espressamente previsti dall'art. 5, comma 1-bis del D.Lgs. 28/2010.

Nel caso in cui il Cliente e/o la Banca intendano adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria con riferimento a quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, le Parti concordano che si rivolgeranno, per il procedimento di mediazione, all'Organismo di Conciliazione Bancaria, fatte salve le eccezioni specificatamente previste dal comma 4 del predetto art. 5. E' fatta inoltre salva la possibilità per le Parti di concordare in forma scritta di rivolgersi ad un diverso soggetto purché abilitato ai sensi del D.Lgs. 28/210 e rimane comunque impregiudicato il diritto del Cliente di ricorrere all'ABF o all'ACF.

* Se, in situazioni eccezionali (cause di forza maggiore, o comunque fuori dal controllo della Banca e casi di particolare complessità che implicino la necessità di approfondimenti tecnici o che coinvolgano terzi fornitori o altri prestatori di servizi di pagamento) la Banca non può rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al Cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il Cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

LEGENDA

Spese di gestione	Sono le spese collegate alla liquidazione periodica delle competenze e spese
Spese per operazione	Commissione a carico del cliente per ogni operazione effettuata
Tasso creditore	Tasso nominale annuo (al lordo della ritenuta fiscale)
Valute sulle operazioni	Indica la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi. Gli interessi sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il giroconto sino alla data del prelievo.